

Esaminato il testo del *"Protocollo d'intesa"* distrettuale *"riguardante l'operatività dell'applicativo TIAP"* in relazione all'attività giurisdizionale del *Tribunale del Riesame di Bologna*, pervenuto soltanto in data odierna;

1. considerato che - **quanto al metodo** -, nonostante nelle premesse del protocollo si lasci intendere un preventivo coinvolgimento, tra gli altri, dei Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati dell'Emilia Romagna, invero né il Presidente né i componenti di questo Consiglio sono stati coinvolti nell'indicata fase preparatoria;
2. preso atto che non vi è mai stato un sostanziale coinvolgimento ministeriale nell'organizzazione e fruizione dei corsi di formazione al TIAP a favore dei difensori;
3. constatato che le passate esperienze di sperimentazione congiunta locale (tra Uffici giudiziari e Avvocatura) in relazione alla progressiva digitalizzazione penale hanno dimostrato la sostanziale indifferenza rispetto alle segnalazioni provenienti dall'Avvocatura;
4. ritenuto che - **quanto al merito** - alle pagine 2-3-4 del testo trasmesso vengono descritte le procedure di trasmissione degli atti da parte degli Uffici territoriali alla cancelleria del Tribunale del Riesame, sulle quali altro non è possibile fare, se non prendere atto delle stesse;
5. ritenuto, inoltre, che alle pagine 4-5, in merito all'accesso agli atti presso la sala TIAP, sono descritte modalità complesse a carico dei difensori con ulteriore appesantimento dell'esercizio del diritto di difesa:
 - a) un primo problema si pone in relazione alle nomine, con obbligo del difensore non risultante dall'avviso di fissazione dell'udienza di depositare la nomina in cancelleria: ciò comporta un evidente disagio (non essendo contemplata altra modalità) per chi giunga da circondari distanti rispetto a quello bolognese, essendo esposto al rischio – dipendente dall'organizzazione dell'Ufficio - di trovarsi costretto a doppia trasferta (sia per il deposito delle nomine sia per il successivo accesso al fascicolo in caso di sussistenza di problemi tecnici o di personale);
 - b) un secondo rilievo investe l'ottenimento delle credenziali, essendosi già potuto constatare che, in generale, i tempi per il loro rilascio non sono sempre immediati, dipendendo ciò dalla disponibilità del personale oltre che dall'efficienza e disponibilità degli strumenti;
 - c) un terzo profilo concerne l'incertezza dei tempi in concreto messi a disposizione per la consultazione a video, anche in relazione al numero delle postazioni disponibili;
 - d) un quarto aspetto riguarda la mancata garanzia in ordine alle caratteristiche tecniche delle copie digitali, talora rilasciate - soprattutto quando non integrali - prive di indice ipertestuale oltre che prive di dati OCR (per la ricerca testuale): ciò costituisce una evidente sperequazione, dal momento che, invece, il PM e il Giudice possono sempre fruire di tali strumenti;
 - e) un quinto, ma non ultimo, problema si pone al momento della necessità di disamina di file raccolti in supporti informatici e i cui contenuti non siano stati "tiapizzati": l'esperienza ha dimostrato che il relativo accesso è tutt'altro che agile ed immediato, senza trascurare che non è inverosimile che di tali file sia sempre possibile coglierne la separata esistenza allorché si proceda ad una mera consultazione Tiap;
6. ritenuto, infine, che alcune indicazioni contenute nel protocollo si pongano in deroga al codice di rito;

Delibera di non aderire al suddetto protocollo.